

DISCIPLINARE DI GESTIONE PER LA CACCIA PROGRAMMATA AL CINGHIALE

NELL'AREA NON VOCATA DELL'ATC VASTESE

- Art. 7 Regolamento Regionale Ungulati 1/2017 -

TITOLO I

Caccia al Cinghiale nell'area non vocata

1. L'ATC Vastese suddivide "l'area non vocata" in "zone di caccia al Cinghiale". L'accesso dei cacciatori alle zone di caccia sarà gestito dall'ATC Vastese in base agli obiettivi fissati nel Piano di Assestamento. L'intento è quello di ottimizzare l'esercizio delle differenti forme di caccia al Cinghiale previste dal R.R. 1/2017 nell'area non vocata, garantendo la sicurezza e l'incolumità e cercando di soddisfare le esigenze di tutti i cacciatori in maniera equa ed equilibrata.
2. Nell'area non vocata partecipano all'attuazione del piano per le attività di prelievo e forniscono la propria disponibilità per la partecipazione alle attività di prevenzione esclusivamente i cacciatori e le squadre iscritte all'apposito albo dell'ATC.

TITOLO II

Selecacciatori a singolo di Cinghiale

La caccia al Cinghiale può essere esercitata dai soli iscritti all'apposito albo. Al momento dell'accettazione da parte dell'ATC, i cacciatori riceveranno in consegna:

- tre fascette numerate (con possibilità di rassegnazione delle stesse) per contrassegnare i capi abbattuti;
 - tesserino identificativo;
 - scheda-registro per le annotazioni delle uscite di caccia e dei capi abbattuti. Tale scheda dovrà essere riconsegnata all'ATC entro il 15 febbraio p.v.
2. L'ATC Vastese istituisce un apposito albo dei "selecacciatori a singolo di Cinghiale", costituito da selecacciatori iscritti e ammessi all'ATC Vastese e non iscritti a squadre di caccia al Cinghiale su tutto il territorio regionale. Tali cacciatori, ai sensi dell'Art 14, c.1 (*Caccia al cinghiale in forma individuale da postazione fissa senza ausilio del cane*), potranno svolgere la caccia in forma individuale da postazione fissa con arma a canna rigata e ottica di puntamento, nelle aree di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dai soli cacciatori in possesso della qualifica di cui all'art. 3, comma 1, lettera c).
 3. I selecacciatori iscritti all'apposito albo dei "selecacciatori a singolo di Cinghiale" dell'ATC Vastese partecipano all'attuazione del piano per le attività di prelievo e forniscono la propria disponibilità per la partecipazione alle attività di prevenzione.

4. I singoli selescacciatori, durante lo svolgimento della caccia al Cinghiale nelle **aree non vocate**, dovranno indossare indumenti ad alta visibilità e rispettare tutte le norme riferite alla sicurezza imposte dal Regolamento Regionale 1/2017 e dalle leggi vigenti in materia. È consentito, durante la stessa giornata venatoria, svolgere anche altre forme di caccia secondo le norme e i regolamenti vigenti. I singoli selescacciatori che esercitano la caccia ad altre specie possono effettuare abbattimenti di Cinghiale purché iscritti nell'apposito albo e forniti delle apposite fascette.
5. La caccia al Cinghiale nell'area non vocata da parte dei selescacciatori di Cinghiale a singolo, regolarmente iscritti ed accettati dall'ATC, è esercitabile tre giorni a scelta su cinque, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre.
6. Durante lo svolgimento delle braccate/girate da parte delle squadre ammesse all'area non vocata, nelle zone di caccia assegnate a queste e nelle zone opportunamente tabellate, gli iscritti all'apposito albo non potranno cacciare il Cinghiale a singolo, mentre resta aperta la possibilità di cacciare le altre specie previste dal Calendario Venatorio Regionale.

TITOLO III

Caccia al Cinghiale in braccata e girata

1. Nell'area **non vocata** è consentito l'esercizio della caccia collettiva nelle seguenti forme:
 - a. caccia in forma collettiva con il metodo della braccata, con ausiliari con funzione di cani da seguita;
 - b. caccia in forma collettiva con il metodo della girata, con ausiliare con funzione di cane limiere.
2. Il prelievo del Cinghiale nell'area **non vocata** attraverso le forme collettive di cui all'articolo precedente è consentito esclusivamente alle squadre in braccata e/o in girata regolarmente iscritte e assegnate ad una zona di caccia in braccata di macroarea dell'ATC Vastese.
3. **Le squadre di macroarea possono operare nella zona non vocata solo se hanno raggiunto almeno il 60% del piano di prelievo assegnatogli nella precedente stagione venatoria.** Esse operano a partire da 1° novembre e a queste è assegnata, a rotazione dall'ATC, una delle zone di caccia dell'area non vocata, previa richiesta da effettuarsi almeno 48 ore prima, **tramite e-mail entro e non oltre il giovedì**, e l'ATC Vastese provvede ad assegnare la stessa, dandone comunicazione alla squadra richiedente. Nella richiesta per effettuare la braccata/girata, le squadre debbono indicare i luoghi di raduno, per ogni zona di caccia richiesta nell'area non vocata.
4. Il distretto dell'area non vocata può essere assegnato giornalmente a non più di

due squadre per effettuare una braccata/girata congiunta, previa richiesta e purchè le due squadre siano autorizzate dall'ATC Vastese.

5. L'ATC redige un elenco di squadre ammesse al prelievo del Cinghiale in braccata/girata nell'area non vocata.
6. Le squadre in braccata e/o girata operano nelle zone di caccia dell'area non vocata secondo il principio della rotazione programmata (art. 7 c2 lettera e del regolamento) e, comunque, in base all'ordine cronologico di presentazione delle richieste (faranno fede la data e l'ora di arrivo della richiesta all'ATC): nel caso ci siano più richieste contemporanee, per la stessa zona e la stessa data, verrà data priorità alla squadra che ha richiesto la suddetta zona per la prima volta o per un numero inferiore di volte se non consecutive.
7. L'ATC, per l'incremento dell'efficienza dei prelievi e per far fronte ad eventuali rischi connessi alla sicurezza ed alla pubblica incolumità, si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di revocare l'assegnazione della/e zona/e di caccia ad una squadra, comunicandolo alla squadra entro il giorno prima.
8. La caccia al Cinghiale in forma collettiva, nelle zone assegnate alle singole squadre di caccia, è consentita tre giorni a scelta su cinque, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. La giornata di caccia al cinghiale in forma collettiva ha inizio con l'azione di tracciatura dei cani per l'individuazione delle rimesse e dalle ore 09.00 con il posizionamento delle poste e, solo successivamente, con lo svolgimento della braccata/girata.
9. Gli animali abbattuti dalle squadre dovranno essere contrassegnati con l'apposizione di fascette inamovibili fornite dall'ATC e annotati sul registro di battuta della squadra, scrivendo nel verbale di braccata/girata "AREA NON VOCATA" ed indicando la località di intervento, l'elenco dei partecipanti e il numero dei capi abbattuti, distinti nei sessi e classi di età e caratterizzati dalle misure biometriche richieste.
10. Per le squadre di macroarea le fascette e il registro di caccia da utilizzare per l'area non vocata sono i medesimi consegnati dall'ATC per l'esercizio della caccia al Cinghiale nelle macroaree.
11. I cacciatori non iscritti alla squadra potranno partecipare nelle squadre in qualità di ospiti come previsto dal Regolamento.
12. Nella zona di caccia in area non vocata assegnata alla squadra in braccata/girata è fatto divieto di esercitare la caccia al Cinghiale da parte di altri soggetti diversi dai componenti e dagli ospiti della squadra stessa.
13. In particolari casi di pubblica sicurezza, come ad esempio manifestazioni in corso o altre situazioni di pericolo, la Polizia Provinciale può vietare o sospendere, anche d'urgenza, lo svolgimento di battute di caccia.

14. Le squadre e i singoli componenti dovranno adottare tutte le modalità previste dal Regolamento Regionale 1/2017 per le rispettive tecniche, ivi compresa la compilazione del verbale di braccata/girata e l'organizzazione della caccia collettiva di cui agli articoli 12 e 13; essi inoltre devono osservare tutte le norme di sicurezza previste nel Regolamento Regionale 1/2017 per ciascuna tecnica, con particolare riferimento all'apposizione dei cartelli di avvertimento delle cacce collettive "ATTENZIONE - BATTUTA AL CINGHIALE IN CORSO" di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 11, all'utilizzo di indumenti con colore ad alta visibilità, di cui al comma 3 dell'articolo 11, all'utilizzo di armi in piena sicurezza di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 11 ed all'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione ai fini della prevenzione degli incidenti di caccia di cui al comma 8 dell'articolo 11.
15. Nelle zone di caccia dell'area non vocata assegnate alle squadre, anche durante lo svolgimento della caccia al Cinghiale, è consentito a tutti i cacciatori di esercitarvi altre forme di caccia, *tranne se partecipanti a qualsiasi titolo alla braccata/girata del giorno.*
16. Le squadre di caccia al Cinghiale garantiscono, anche per le zone di caccia dell'area non vocata individuate dall'ATC, la propria fattiva collaborazione per quanto riguarda le opere di prevenzione. Per le attività di prevenzione dei danni l'ATC si attiva su richiesta/segnalazione delle Associazioni agricole rappresentate nel Co.ges. e/o del proprietario/conduuttore di terreni sottoposti a danneggiamento o per programmazione autonoma.
17. E vietato effettuare le braccate/girate su terreni con coltivazioni in atto (vigneti, orti, uliveti).

TITOLO IV

Disposizioni disciplinari

1. La mancata osservanza di quanto disposto dal presente disciplinare e dal R.R. 1/2017 è da considerare infrazione di carattere grave ed è sanzionata, in base alle diverse competenze, dall'ATC e/o dalla Regione con apposito provvedimento con il quale l'attività venatoria della squadra o del cacciatore di Cinghiale a singolo può essere sospesa fino ad una intera stagione venatoria.

Per quanto non previsto dal presente disciplinare si fa riferimento a quanto disposto dal vigente R.R. 1/2017.